



COMUNE di TARSIA

(Provincia di Cosenza)

Prot. n. 2706

ORDINANZA N. 26 / 2020

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019.

IL SINDACO

VISTA la vigente normativa e tutte le misure già adottate in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

CONSIDERATO che l'attuale rischio epidemiologico a cui potrebbero essere esposti i cittadini impone di dettare regole certe che possano scongiurare detto rischio;

VISTA la vigente normativa in materia di autorizzazioni sanitarie per lo svolgimento di attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub, ecc.);

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, in vigore dal prossimo 4 maggio 2020;

VISTA in ultimo l'Ordinanza regionale n. 37 del 29.04.2020 che detta *Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale*;

RITENUTO necessario e urgente confermare le misure adottate con il citato DPCM 26 aprile 2020 per prevenire, contenere e mitigare la diffusione dell'infezione COVID-19;

SENTITI ed in comune accordo con i Sindaci del Comprensorio, comprendente i Comuni di Tarsia, Terranova da Sibari, Spezzano Albanese e San Lorenzo del Vallo;

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 del TUEL;

ORDINA

CHE sul territorio comunale non potranno svolgersi le attività indicate nella predetta ordinanza Regionale n. 37 del 29.04.2020 in netto contrasto con il DPCM 26.04.2020; quindi, **nello specifico, sul territorio comunale:**

- Tutte le attività di commercio al dettaglio consentite dai provvedimenti governativi devono essere svolte mediante l'utilizzo di guanti e mascherine, nel pieno rispetto delle disposizioni normative sul confezionamento e sul trasporto, fermo restando l'obbligo delle distanze interpersonali;
- Sono vietate, in conformità **all'art. 1, comma 1 - lett) a del DPCM 26 aprile 2020**, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie), ad esclusione, a partire da giorno 04.05.2020, delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, sempre a partire dal giorno 04.05.2020, la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, fino alle ore 22,00;
- **Gli spostamenti, con effetto 4 maggio, sono consentiti nei limiti di cui al DPCM 26 aprile 2020, art. 1, comma 1 - lett) a, che sotto si riportano:**

- a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
 - b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
 - c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
 - d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
 - e) le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; restano chiusi il parco giochi comunale, ville e giardini comunali;
 - f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
 - g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
 - h) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- **Sono consentiti, nel rispetto delle Ordinanze della Regione Calabria nn. 32/2020, 36/2020 e n. 37/2020, con decorrenza dalla pubblicazione delle stesse:**
 - a) gli spostamenti all'interno del proprio Comune o verso altri Comuni limitrofi giustificati per motivi di assoluta necessità, correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori amatoriali, effettuati esclusivamente nel pieno rispetto delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti e comunque alle seguenti condizioni:
 - che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno;
 - che lo spostamento sia effettuato da un solo componente per ogni nucleo familiare;
 - che le attività da svolgere siano limitate a quelle strettamente necessarie all'attività agricola ed alla gestione degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma necessarie operazioni colturali richieste, ovvero per accudire gli animali allevati;
 - b) per le attività commerciali consentite è permessa l'apertura domenicale e nei giorni festivi, fermo restando le prescrizioni e misure di prevenzione e sicurezza nazionali e regionali;
 - c) gli esercenti le attività di cui all'art. 1 lett. aa) del DPCM 10 aprile 2020, per le quali è consentita la consegna a domicilio, in proprio o per conto terzi - da effettuarsi con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi -

devono comunicare tale circostanza al SUAP del Comune competente, con le modalità già fissate dalle norme di settore; gli esercizi devono adottare le misure previste nell'allegato 1 alla presente ordinanza, che ne è parte integrante, estratto delle Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARSCoV-2 dell'Istituto Superiore di Sanità, revisione 19 aprile 2020;

- d) sono consentiti gli spostamenti per l'assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., in quanto rientranti nei motivi di salute;
- **E' consentita, altresì:**
 - a) La riapertura dei distributori automatici presso i tabacchi;
 - b) l'apertura di tutti i locali di rivendita di tabacchi e degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari e di prima necessità fino alle ore 20,00, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e sanitarie che seguono i normali orari;
 - c) la spesa solo nel Territorio di Tarsia. Inoltre, lo stesso nucleo familiare può fare la spesa una sola volta al giorno, per massimo 3 volte settimanali e nel numero di una persona a famiglia. E' possibile recarsi presso gli esercenti dei paesi immediatamente più vicini, solo nel caso si abbia bisogno di alimenti necessari ed introvabili negli esercizi commerciali insistenti nel territorio comunale;
- **E' confermata** la chiusura del Centro anziani comunale.

O R D I N A, ALTRESI'

- A chiunque abbia fatto ingresso nei Comuni interessati da provvedimenti di chiusura per COVID-19 da parte del Presidente della Regione Calabria, ovvero abbia comunque avuto contatti con persone a loro volta provenienti dai predetti Comuni, di porsi in quarantena obbligatoria e darne immediata comunicazione al proprio medico curante ed alle autorità locali;
- Il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e di distanziamento sociale previste dalle organizzazioni sanitarie riconosciute ed, in particolare, quelle di cui al citato allegato 4 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia a:

- Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Cosenza;
- Comando Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari;
- Guardia di Finanza di Castrovillari;
- Presidente della Regione Calabria;
- ASP Cosenza;

AVVISA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedente Ordinanza che dovesse essere in contrasto con esso.

Tarsia, li 30 aprile 2020

IL SINDACO
F.to Avv. Roberto AMERUSO